

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CFAS 2021/2022

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 3 21-22 cfas, tenutasi in Roma in data 21.12.2021, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Ottorino Giugni (Presidente), Avv. Filippo Bucalo (Relatore), Avv. Gianluca D'Aloja (Componente), Avv. Fabio Cazzola (Componente),

PREMESSO:

- che in data 6 luglio 2021 la Procura Federale, ha inoltrato alla Commissione Federale Agenti Sportivi una segnalazione datata 22 giugno 2021 relativa ad una presunta attività antiregolamentare posta in essere dall'agente sportivo Sig. Giulio Biasin;
- che in data 16 luglio 2021 la Commissione Federale Agenti Sportivi con riferimento alla suddetta segnalazione ha aperto un procedimento disciplinare a cui è stato attribuito il numero di ruolo 3 21-22 cfas ed avente ad oggetto *"Segnalazione della Procura Federale nei confronti del Sig. Giulio Biasin che, seppur in possesso del titolo abilitativo di vecchio ordinamento, svolgerebbe l'attività di agente sportivo in difetto di iscrizione al Registro Federale e al Registro Nazionale"*;
- che in data 16 luglio 2021 il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi ha nominato l'Avv. Filippo Bucalo quale relatore del suddetto procedimento;
- che allegati alla segnalazione sono presenti alcuni screen di un sito web riconducibile al Sig. Giulio Biasin nel quale si pubblicizzano servizi e attività attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo;
- che dall'attività di indagine svolta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi sono stati acquisiti ulteriori screen del sito web riconducibile al Sig. Giulio Biasin dai quali si è comprovato che il Sig. Giulio Biasin presentandosi come *"Procuratore Sportivo"* pubblicizza numerosi servizi e attività attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo tra i quali *"rappresentare gli interessi dei calciatori"*, *"reclutamento e*

acquisizione di calciatori per conto delle società [...]” e “vendita a società esterne di calciatori tesserati”;

- che a seguito di verifiche effettuate da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi è emerso che il Sig. Giulio Biasin è in possesso del titolo abilitativo di vecchio ordinamento ovvero il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015;
- che a seguito di verifiche effettuate da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi è emersa la mancata iscrizione relativa all'annualità 2021 del Sig. Giulio Biasin al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e al Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI;
- che in virtù di quanto sopra rappresentato, in data 4 ottobre 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha notificato al Sig. Giulio Biasin, con nota Prot. 5260/SS21-22, la comunicazione ex art. 4.2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, invitandolo a nominare un proprio difensore di fiducia, a prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento oltre che a presentare memorie o chiedere di essere sentito, rispettivamente entro il termine di 10 e 15 giorni dalla notifica della comunicazione;
- che in data 11 ottobre 2021, si è svolta in via telematica l'audizione del Sig. Giulio Biasin;
- che con nota Prot. 7282/SS21-22 del 9 novembre 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha notificato al Sig. Giulio Biasin la comunicazione ex art. 4.3 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020 formulando la seguente incolpazione: *“Violazione dell'art. 15.2 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi attualmente vigente per non aver operato nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza, rendendo pubblicamente accessibile il sito web www.giuliobiasin.it in difetto di iscrizione al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e Registro Nazionale Agenti Sportivi FIGC.”;*
- che in data 17 novembre 2021, con nota Prot. 7785/SS21-22 regolarmente notificata al Sig. Giulio Biasin, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi ha provveduto alla fissazione dell'udienza relativa al procedimento 3 21-22 cfas per la data del 21 dicembre 2021;
- che in data 21 dicembre 2021 si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma Cisco Webex Meeting l'udienza relativa al procedimento 3 21-22 cfas;
- che alla predetta udienza era presente il Sig. Giulio Biasin;
- che al termine dell'udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi si è riservata di decidere.

CONSIDERATO:

- che dall'esame complessivo della segnalazione, degli atti raccolti nel corso del procedimento e delle dichiarazioni rese in sede di audizione appare pacifico che il Sig. Giulio Biasin, seppur senza sottoscrivere alcun contratto di rappresentanza, abbia offerto, in difetto di iscrizione al Registro Federale e Registro Nazionale Agenti Sportivi, una serie di servizi e attività da ritenersi attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo;
- che ai sensi dell'Art. 1.2 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020, l'iscrizione al Registro Federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC; iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC;
- che la condotta illegittima del Sig. Giulio Biasin è comprovata dagli screen del sito web a lui riconducibile, nel quale vengono pubblicizzati diversi servizi e attività tra cui quelli indicati dall'Art. 1.2 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020 come di competenza esclusiva di soggetti iscritti al Registro Federale;
- che, il Sig. Giulio Biasin, seppur in possesso del titolo abilitativo di vecchio ordinamento, non risulta aver mai richiesto per l'annualità 2021 l'iscrizione al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e al Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI;
- che il Sig. Giulio Biasin, rendendo pubblicamente accessibile un sito web nel quale pubblicizza servizi e attività attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo, ha creato, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato ed iscritto nel Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI;
- che il Sig. Giulio Biasin, alla luce del comportamento antiregolamentare sopra descritto, ha chiaramente violato l'Art. 15.2 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020 alla luce del quale, *"Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza."*
- che ai sensi dell'art. 1.2 lett. a) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, la Commissione Federale Agenti Sportivi è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel Regolamento CONI Agenti Sportivi e Regolamento FIGC Agenti Sportivi;
- che in relazione alle condotte disciplinari emerse nel corso dell'istruttoria, la Commissione ritiene congrua l'applicazione, ai sensi dell'art. 1.3 lett. c) del Regolamento Disciplinare Agenti

Sportivi FIGC del 4 dicembre 2020, della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di agente sportivo per mesi 2 (due);

La sospensione di cui sopra, al fine di assicurarne l'effettività, decorrerà dalla data di perfezionamento delle iscrizioni del Sig. Giulio Biasin nel Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI.

Tutto quanto premesso e considerato, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 21 dicembre 2021, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA:

di comminare al Sig. Giulio Biasin nato a Camposampiero (PD) in data 29.09.1968, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di agente sportivo per mesi 2 (due) decorrente dalla data di perfezionamento delle iscrizioni del predetto soggetto nel Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e nel Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI.

Il Relatore
Filippo Bucalo

Il Presidente
Ottorino Giugni

Il Segretario
Giovanna Ivana Mazza

Pubblicato in Roma in data 07 febbraio 2022